



COMUNE DI VICENZA

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione “Coronavirus” Covid-19. Misure per l’accesso ai parchi, ai giardini pubblici e alle aree verdi pubbliche.

IL SINDACO

VISTI:

- le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid19), emanate in particolare dal Ministero della Salute e dalla Regione del Veneto;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il DPCM 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il DPCM 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il DPCM 01/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01381) pubblicato in GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020;
- il DPCM 08/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) pubblicato in GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020;
- il DPCM 09/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio comunale. (20A01558) pubblicato in GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020;
- il DPCM 11/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio comunale. pubblicato in GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020;
- il DPCM 22/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio comunale. pubblicato in GU Serie Generale n.76 del 20-03-2020;
- l’Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicata nella gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

- il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 33 del 20 marzo 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone”
- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza da CODIV-19”;
- il Decreto legge 25 marzo 2019 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 con cui è stata prorogata fino al 13 aprile l'efficacia delle disposizioni dei DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dell'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020
- il DPCM del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” che ha disposto nuove misure con effetto dalla data del 14 aprile 2020 ed efficacia fino al 3 maggio 2020 ed ha, altresì, disposto che dalla data di efficacia delle disposizioni del decreto medesimo cessano di produrre effetti il DPCM dell'8 marzo 2020, il DPCM del 9 marzo 2020, il DPCM dell'11 marzo 2020, il DPCM del 22 marzo 2020 e il DPCM del primo aprile 2020.
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 37 del 3 aprile 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 38 del 4 aprile 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 40 del 13 aprile 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 42 del 24 aprile 2020;
- il DPCM 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il DPCM 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da CODIV-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020. n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 48 del 17 maggio 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 50 del 23 maggio 2020;

RICHIAMATE, altresì, le proprie precedenti ordinanze contingibili e urgenti di seguito riportate:

1. “Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione “Coronavirus” Covid – 19. **Chiusura al pubblico di tutti i cimiteri comunali** - 16 marzo 2020, prot. N. 42.532/20

2. “Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione “Coronavirus” Covid – 19. **Ulteriori misure per ridurre la presenza di persone in aree pubbliche** - 20 marzo 2020, prot. n. 44.662/20
3. Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione “Coronavirus” Covid-19. **Proroga efficacia proprie precedenti ordinanze** – 3 aprile 2020, prot. 49.818/20
4. Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione “Coronavirus” Covid-19. **Seconda proroga efficacia proprie precedenti ordinanze** (periodo 14 aprile/3 maggio 2020), prot. n. 53.818/20
5. Revoca proprie precedenti ordinanze contingibili e urgenti a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione “Coronavirus” Covid-19, prot. n. 62.784/20;
6. Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione “Coronavirus” Covid-19. **Misure per l’accesso ai parchi, ai giardini pubblici e alle aree verdi pubbliche**, prot. 65.254/20;
7. Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione “Coronavirus” Covid-19. **Misure per l’accesso ai parchi, ai giardini pubblici e alle aree verdi pubbliche**, prot. 69.548/20;
8. Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione “Coronavirus” Covid-19. **Divieto di accesso ai parchi pubblici recintati e di stazionamento nelle aree verdi pubbliche**, prot. 73.388/2020;
9. Rettifica ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione “Coronavirus” Covid-19. PGN 73388/2020 del 18 maggio 2020, prot. 73.968/20;
10. Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione “Coronavirus” Covid-19. **Misure per l’accesso ai parchi, ai giardini pubblici e alle aree verdi pubbliche**, prot. 75.977/2020;

DATO ATTO che l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 50 del 23.05.2020 alla lettera A), punto 3. prevede che dal 25 maggio 2020 è ammesso lo svolgimento delle attività nelle aree giochi per bambini in spazi pubblici e aperti al pubblico, nel rispetto delle corrispondenti schede contenute nelle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche produttive” di cui all’allegato 1 della stessa Ordinanza;

CONSIDERATO che l’Ordinanza di cui sopra prevede altresì che, per gli spazi di proprietà pubblica, possono essere fissate dalle amministrazioni comunali date di avvio dell’utilizzo successive al 25 maggio 2020, in relazione alle necessità di attuazione delle linee guida;

CONSIDERATO, inoltre, che il Comune di Vicenza, in qualità di gestore di parchi e aree giochi per bambini è in grado di garantire la riapertura di 29 parchi gioco cittadini recintati (oltre a quelli già aperti con ordinanza PGN 75977 del 25/05/2020), dall’1/06/2020, nel rispetto dell’allegato 1 all’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 50 del 23 maggio 2020;

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento all'art. 50;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

per le motivazioni citate in premessa, fatte salve le disposizioni statali e regionali, quanto segue:

- 1) la riapertura dei seguenti parchi pubblici ed aree gioco per bambini recintati del Comune di Vicenza, con orario ordinario per tutti i giorni della settimana, con decorrenza dall’1 giugno 2020 e fino all’emanazione di nuovo provvedimento:
 1. Parco giochi di Via Ruspoli
 2. Parco giochi di San Marco

3. Parco Giochi di Via Sicilia
4. Parco Giochi di Via Orlando
5. Parco Giochi di Via Ischia
6. Parco Giochi di Via Calvi
7. Parco Giochi di Via Giuriato
8. Parco Giochi di Via Maurisio – Via Gen.le Dalla Chiesa
9. Parco Giochi di Via Piovene
10. Area attrezzata di Via Coltura Camisana
11. Parco Giochi di Via Riello
12. Parco Giochi di Via Santa Bertilla – S. Andrea
13. Parco Giochi di Parco Città
14. Parco Giochi di Via Istria
15. Parco Giochi di Via Spinelli Ospedaletto
16. Parco Giochi di Borghetto di Saviabona
17. Parco Giochi di Via Gagliardotti
18. Parco Giochi di Via Mainardi - Anconetta
19. Parco Giochi di Viale Fiume
20. Parco Giochi di Viale Trieste
21. Parco Giochi di Via Lago D’Iseo 25 - Laghetto
22. Parchi Giochi di Via Goito
23. Parco Giochi di Via Machiavelli
24. Parco giochi di Via Durando
25. Parco giochi di Polegge - Strada Cimitero
26. Parco Giochi di Via Cereda
27. Parco Giochi di Via G.P. da Palestrina
28. Parco Giochi di Via Baracca
29. Parco Giochi di Via Toti - Corridoni

- 2) l’accesso ai parchi di cui al punto 1) e a quelli già aperti con precedente ordinanza sindacale prot. 75.977/2020 è consentito solo ai minori di anni 14 e alle persone di età superiore ai 60 anni, ad eccezione di coloro che accompagnano persone disabili, minori di anni 14 o persone di età superiore ai 60 anni;
- 3) l’obbligo, per chi accede ai parchi di cui al punto 1) e a quelli già aperti con precedente ordinanza sindacale prot. 75.977/2020, di:
 - auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare e di accedere al parco solo in buono stato di salute;
 - ingresso con mascherina indossata a partire dai 6 anni di età;
 - distanziamento di almeno un metro tra le persone presenti nell’area ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone, che in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale;
 - distanziamento di seduta sulle panchine presenti mantenendo almeno un metro da altre persone;
 - dotazione personale di idoneo liquido igienizzante per la pulizia frequente delle mani, in particolare all’entrata e all’uscita dal parco;
 - divieto di utilizzo dei servizi igienici ove presenti;
 - divieto di assembramento;

AVVERTE

che l’inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

DISPONE

che sia demandata agli operatori del Corpo di Polizia Locale di Vicenza nonché agli agenti e ufficiali delle altre Forze dell'Ordine, il compito di far rispettare la presente ordinanza;

che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Prefettura di Vicenza
- Comando Polizia Locale;
- Comando dei Carabinieri di Vicenza;
- Albo Pretorio – SEDE
- Valore Città AMCPS
- Direttore servizio istruzione, sport, partecipazione
- Ufficio stampa

Vicenza, 29 maggio 2020

Il Sindaco
Francesco Rucco
(firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005)